

INDENNITÀ PER INFORTUNIO

Il lavoratore percepisce un'indennità pari al 80% del salario a far tempo dal 1° giorno per infortuni sia professionali sia non professionali. L'indennità percepita non può comunque essere superiore all'importo del salario base dedotti gli oneri sociali.

Il datore di lavoro può assicurare collettivamente il personale per la complementare LAINF.

Se la SUVA, giusta gli art. 37 seg. LAINF, esclude o riduce le sue prestazioni per colpa dell'assicurato, per pericoli straordinari cui si è esposto o per atti temerari, l'indennità si riduce nella stessa proporzione.

Le prestazioni assicurative valgono quale pagamento del salario a' sensi dell'art. 324a seg. CO, per cui l'obbligo del datore di lavoro è considerato adempito.

I premi per l'assicurazione infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro. I premi per la copertura degli infortuni non professionali sono a carico del dipendente.

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

SEGRETARIATO CANTONALE

via Balestra 19

6900 Lugano

+41 91 921 15 51

SEGRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

Bellinzona-Giubiasco

Via Campagna 5A

821 41 51

Lamone

via Cantonale 19

966 00 63

Biasca

Via Bellinzona 26

873 01 20

Locarno

via Lavizzari 2

751 30 52

Chiasso

via Bossi 12d

682 55 01

Mendrisio

via Lanz 25

640 51 11

SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

Bellinzona

piazza G. Buffi 6a

821 41 61

Locarno

via della Posta 8

752 00 40

Biasca

Via Bellinzona 26

873 01 26

Massagno

via S. Gottardo 50

911 88 60

Chiasso

via Bossi 12

682 55 01

Mendrisio

via Lanz 25

640 51 11

PERMANENZE

Stabio, via Gaggiolo 42 (tel. +41 91 647 14 14); Luino, Piazza Marconi 35, c/o sede Cisl (tel. +39 0332 531 767); Porlezza, via Cuccio 8 (tel. +39 0344 61 687); Verbania, via Farinelli 6A, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 402 495).

www.ocst.ch



organizzazione
cristiano-sociale
ticinese

OCST

FORESTALI 2023

ADEGUAMENTI SALARIALI

Dal 1 gennaio 2023 tutti i salari minimi sono stati aumentati dello 0.4% tranne la categoria "Personale amministrativo con AFC" (da Fr.19.50 a Fr. 24.24 all'ora, da Fr. 3'387 a Fr. 4'200 al mese). I salari effettivi devono essere adeguati dell'1%, compreso il personale amministrativo che nel 2022 aveva già un salario uguale o superiore a 4200 CHF.

SALARI MINIMI

Funzione personale	Salario orario	Salario mensile
Ingegnere forestale SUP	30.40	5'735.00
Forestale ST	27.90	5'262.00
Capo squadra	25.55	4'817.00
Selvicoltore qualificato	24.35	4'589.00
Operaio forestale	23.15	4'362.00
Ausiliario forestale	22.00	4'146.00
Operaio qualificato	23.30	4'391.00
Durata lavoro: 2262 ore annue/188.50 ore mensili/43.5 ore settimanali/8.7 ore giornaliere		
Personale amministrativo con AFC	24.24	4'200.00
Durata lavoro: 2080 ore annue/173.30 ore mensili/40 ore settimanali/8 ore giornaliere		

GIORNI FESTIVI

Sono riconosciuti, e quindi non comportano alcuna riduzione di salario, 9 giorni festivi infrasettimanali (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Festa Nazionale, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano). Vengono pure pagate le altre festività infrasettimanali non parificate alle domeniche e che non cadono in sabato e domenica.

INDENNITÀ PER SERVIZIO MILITARE, CIVILE E DI PROTEZIONE CIVILE

Al lavoratore, per servizio militare, civile e di protezione civile obbligatori in tempo di pace, vengono corrisposte le seguenti indennità calcolate rispetto al salario corrisposto: **durante l'intera scuola reclute** i celibi o nubili riceveranno il 50%, i coniugati o celibi/nubili con persone a carico, l'80%. **Durante altri servizi militari o di protezione civile obbligatori annuali** tutti i militi riceveranno il 100% per le prime 4 settimane. A partire dalla quinta settimana i celibi o nubili riceveranno il 50%, i coniugati o celibi/nubili con persone a carico, l'80%

DURATA ED ORARIO DI LAVORO

La durata totale del lavoro del personale forestale è di 2262 ore annue (43 ore e 30' per 52 settimane / decimali: ore 8,7 il giorno). Esiste la possibilità di superare le 45 ore settimanali fino a un massimo di 54 ore, per 16 settimane durante un anno, limitatamente ai cantieri di alta montagna, sovente nemmeno raggiungibili con una strada carrozzabile e le cui attività lavorative sono possibili solo nella stagione estiva.

LAVORO STRAORDINARIO

È lavoro straordinario tutto quanto eccede l'orario settimanale di 43,5 ore. Ciò si verifica quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello ordinario, il lavoratore è tenuto a prestare ore supplementari nella misura in cui sia in grado di farlo e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui.

TREDICESIMA MENSILITÀ

I lavoratori sottoposti al contratto collettivo ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non dura un intero anno, la tredicesima mensilità è versata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell'anno considerato.

TRAFERTA / RIMBORSO SPESE

Il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno dalla sede di servizio della ditta al cantiere non è computato all'orario di lavoro annuale giusta l'art. 7 del CCL. Se supera i 30 minuti al giorno, deve essere indennizzato con il salario base.

I lavoratori occupati fuori dalla sede di servizio della ditta hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO).

VACANZE ANNUALI

Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze annuali:

- 5 settimane (25 giorni lavorativi) fino al 20° anno di età compreso e dopo il compimento del 45° anno di età;
- 4 settimane dal 21° al 34° anno di età;
- 23 giorni di vacanza dal 35° al 44° anno di età;
- 5 settimane dal 45° anno di età al 54° anno di età;
- 6 settimane dal 55° anno di età.

Di regola, le vacanze arretrate vanno esaurite entro il 31 marzo dell'anno successivo.

PREVIDENZA PROFESSIONALE

Il lavoratore deve essere assicurato in conformità della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982. Il premio è assunto, in ragione di metà ciascuno, tra datore di lavoro e lavoratore.

CONGEDI PAGATI

Il lavoratore ha diritto ai seguenti congedi per anno civile senza deduzione di salario:

- per la formazione professionale concordata con il datore di lavoro: al massimo 5 giorni;
- per lo svolgimento di affari pubblici o sindacali autorizzati dal datore di lavoro: al massimo 5 giorni;

- per lo svolgimento di un compito di volontariato sociale autorizzato dal datore di lavoro: al massimo 5 giorni;
- per il proprio matrimonio: 5 giorni lavorativi;
- per il decesso del coniuge, convivente o dei figli: 3 giorni consecutivi;
- per il decesso dei genitori, dei fratelli o dei suoceri: 2 giorni consecutivi;
- per il decesso di altri familiari: 1 giorno
- per la nascita dei figli: 5 giorni lavorativi, da consumare nel 1° mese dalla nascita;
- per il matrimonio dei figli o dei fratelli: 1 giorno;
- per il trasloco: 1 giorno se non è connesso con il termine del rapporto di lavoro e al massimo una volta l'anno;
- per la visita di reclutamento: 1 giorno o in base alla convocazione della divisione militare;
- per l'ispezione delle armi e dell'equipaggiamento: mezza giornata. Se la località ove ha luogo l'ispezione è così lontana dal luogo di lavoro o di domicilio che il lavoratore non può più presentarsi al lavoro il medesimo giorno: 1 giorno;
- per la riconsegna dell'equipaggiamento militare: 1 giorno.

TERMINI DI DISDETTA

Il rapporto di lavoro stipulato per durata determinata cessa alla scadenza senza disdetta.

Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto rispettando i seguenti termini:

- durante il periodo di prova per la fine di una settimana con il preavviso di 7 giorni;
- dal 1° anno di assunzione fino al 6° anno con il preavviso di 1 mese;
- dal 7° anno in poi con il preavviso di 2 mesi.

INTEMPERIE

Il lavoratore ha diritto al 80 % del salario per le ore perse a causa di intemperie, indipendentemente dal fatto che tali perdite siano riconosciute dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Le ore perse a causa di intemperie e che non sono riconosciute dall'assicurazione contro la disoccupazione possono essere recuperate nella misura di al massimo 80 ore l'anno. Le ore recuperate sono pagate senza supplemento dello straordinario.

INDENNITÀ PER MALATTIA

In caso di malattia, il lavoratore percepisce un'indennità pari al 80% del salario dal 1° giorno per 720 giorni complessivamente sull'arco di 900 giorni.

Il datore di lavoro si impegna ad assicurare collettivamente il personale per un'indennità giornaliera di malattia in caso di inabilità lavorativa secondo i criteri LAMal.

Il datore di lavoro assume il premio per questa assicurazione fino al 2,5% del salario AVS; la parte di premio eccedente è a carico del lavoratore. Se il premio complessivo supera il 5%, la differenza è ripartita al 50%.